COMMISSIONE IV

DIFESA

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAFFAELE COSTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (5413) 3

Costa Raffaele, *Presidente* 3, 7

De Carolis Stelio (gruppo repubblicano) 6

Gasparotto Isaia (gruppo comunista-PDS) 6

Pellegatta Giovanni (gruppo MSI-destra nazionale) 6

Tassone Mario (gruppo DC) 7

Votazione nominale:

Costa Raffaele, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (5413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza ».

Ricordo che nella seduta del 7 del mese corrente si è conclusa la discussione sulle linee generali e che il relatore ed i rappresentanti del Governo hanno rinunciato a svolgere le repliche.

Comunico che il 21 del mese corrente la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« Al concorso possono essere ammessi:

1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;

d) statura non inferiore a metri 1,68;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado. ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

« I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli

dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età. ».

(È approvato).

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« Nel bando di concorso di cui all'articolo 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dall'articolo 9;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 4. ».

(È approvato).

ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. Nell'ambito degli accertamenti psico-attitudinali sono compresi *tests* di conoscenza della lingua italiana. I finanzieri in servizio nel Corpo non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso. ».

(È approvato).

ART. 6.

1. L'articolo 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

(È approvato).

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa. ».

(È approvato).

ART. 8.

1. Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 9, della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* diploma di maturità tecnica commerciale: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio; ».

(È approvato).

ART. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e)* concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria: 0,25 ventesimi. ».

(È approvato).

ART. 10.

1. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.

I titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso ».

2. All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. ».

(È approvato).

ART. 11.

1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unità, le commissioni possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla

ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. ».

(È approvato).

ART. 13.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi da indire successivamente alla sua entrata in vigore.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ISAIA GASPAROTTO. Desidero anzitutto esprimere la mia soddisfazione per l'atteggiamento assunto dalla Commissione in riferimento al disegno di legge in esame, la cui discussione si è svolta in modo sereno e non ha fatto registrare posizioni di contrasto. Il disegno di legge, la cui approvazione comporterà la modifica dei criteri per il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza, originariamente disciplinati dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, come modificata dalla legge 31 maggio 1984, n. 191, fornisce un'adeguata risposta alle esigenze avvertite dalla categoria dei sottufficiali e, in modo particolare, dai militari assegnati al contingente di mare in possesso della specializzazione di motorista navale.

Ciò permetterà di ovviare alle carenze che, in particolare, si sono riscontrate proprio in questo settore. Il disegno di legge al nostro esame, che non attiene soltanto all'aspetto qui ricordato, contenendo infatti una serie di norme tendenti a rendere il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza più consono alle necessità e alle esigenze attuali, non risolve comunque l'insieme dei problemi della categoria, per cui mi auguro che possano essere affrontati compiutamente in sede di esame delle modifiche da apportare alla legge n. 212 del 1983, trattandosi, infatti, di una normativa che riguarda l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Essendo già all'esame del Comitato ristretto della Commissione, le modifiche al testo della legge sopracitata, torno a formulare l'augurio che prima della fine di questa legislatura venga data risposta ai problemi non ancora risolti della categoria dei sottufficiali, che il COCER ed altri organismi ci hanno più volte evidenziato.

GIOVANNI PELLEGATTA. Annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in esame, il quale viene incontro alle esigenze di una particolare categoria di allievi sottufficiali, cioè quelli che, essendo in possesso della specializzazione di « motorista navale », presteranno servizio nella sala macchine delle unità navali, luoghi in cui tali fattori determinano sicuramente un maggior logorio fisico e psichico. Per i motivi già sottolineati dal collega Gasparotto, esprimo anch'io l'augurio che quanto prima la Commissione possa prendere in esame le modifiche da apportare al testo della legge n. 212 del 1983.

STELIO DE CAROLIS. Il gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge n. 5413, pur non condividendo il trionfalismo di certe prese di posizione a proposito dell'approvazione di questo provvedimento. I problemi del mondo dei sottufficiali, infatti, sono annosi e risentono della mancanza di una visione unitaria che, più volte sollecitata dalla rappresentanza militare, non può essere ulteriormente procrastinata alla luce di tutta una serie di provvedimenti che sono all'esame dei due rami del Parlamento. Il disegno di legge che ci accingiamo a votare consente comunque di compiere un passo in avanti, per cui mentre ribadisco il voto favorevole del mio gruppo, mi

auguro che quanto prima vengano licenziati altri provvedimenti altrettanto significativi.

MARIO TASSONE. Ringraziando il relatore, onorevole Rivera, per il lavoro svolto, voglio anche sottolineare l'importanza di questo provvedimento ed evidenziare come la problematica connessa ai sottufficiali necessiti di essere organicamente affrontata per evitare squilibri tra le varie categorie appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia. Sottolineo questo aspetto della questione dal momento che, per quanto mi riguarda, nutro grosse riserve a proposito del provvedimento di legge che è stato presentato al Senato e che riguarda l'istituzione di un nuovo grado per l'Arma dei carabinieri. Credo, infatti, che debbano essere licenziate norme organiche, al fine di evitare che ogni corpo sia regolato in modo diverso. Non possiamo affrontare provvedimenti in termini episodici, perché essi creerebbero disfuzioni difficilmente ascrivibili in una visione d'insieme dei problemi. Per tali motivi, all'annuncio di voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge n. 5413 si accompagna l'augurio che tutta la materia dei sottufficiali sia affrontata nell'ambito della revisione della legge n. 212 del 1983 e che il Governo giunga ad un approdo di sintesi che dia certezza ad una categoria, quella dei sottufficiali, la quale svolge senz'altro un ruolo importante nell'ambito sia delle forze di polizia, sia delle forze armate.

PRESIDENTE. Nel ringraziare anch'io il relatore per il lavoro svolto, voglio sottolineare come questo provvedimento rappresenta una tappa utile ma non definitiva, tale da indurci a quella riflessione di carattere generale già sottolineata da alcuni colleghi, in particolare dall'onorevole Tassone. Mi auguro che il Senato possa licenziare il provvedimento al nostro esame prima della pausa estiva, perché ciò ne consentirebbe l'entrata in vigore già a partire dal 1991.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (5413):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	29
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreoli, Bisagno, Caccia, Capecchi, Ciccardini, Costa Alessandro, Costa Raffaele, De Carolis, Galante, Gasparotto, Lusetti, Mannino Antonino, Medri, Meleleo, Mombelli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pisanu, Rabino, Rivera, Savio, Sospiri, Stegagnini, Tassone, Zamberletti, Zolla e Zoppi.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali l'11 giugno 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO